



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 09/07/2020

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha concluso in data 05.05.2014 il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. \*777, per un importo finanziato di € 25.455,55, rimborsabile in 120 rate mensili da € 275,00 cadauna.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel novembre 2016, dopo il pagamento di 30 rate. In sede di estinzione non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri.
- In relazione a detto contratto ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 2.274,20 riferiti alla quota non goduta delle commissioni di gestione, calcolata secondo il *criterio pro rata temporis*, nonché delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, di intermediazione e delle spese amministrative, determinata secondo il criterio della curva degli interessi.
- Inoltre, chiede la restituzione della somma di € 436,06, relativa a rate insolute, che sarebbero state addebitate due volte.
- Parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati pari ad € 2.274,20 e di due rate addebitate due volte pari ad € 436,06, per un totale complessivo di € 2.710,26.



Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto controverso veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 32, con decorrenza dal 31/10/2016. In tale sede, venivano restituiti € 71,00 a titolo di ratei non maturati.
- In sede di reclamo, parte ricorrente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. In parziale accoglimento del reclamo, le veniva offerta la somma di € 1.025,17, che veniva rifiutata. Parte ricorrente ha proposto ricorso.
- Quanto alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute al momento dell'erogazione e versate al mediatore per remunerare attività prodromiche alla stipula del finanziamento, si tratta quindi di oneri non ripetibili.
- Le commissioni di attivazione sono oneri *up front*, in quanto remunerano le prestazioni relative all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende.
- Inoltre, le commissioni di gestione sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo per € 71,00, importo determinato secondo il criterio IAS 39.
- In merito ai premi assicurativi, questi sono stati sostenuti interamente dall'intermediario.
- Quanto alla richiesta di rimborso delle rate versate successivamente all'estinzione, l'intermediario rileva come non vi siano somme da retrocedere a tale titolo.
- Infine, le spese di istruttoria sono riconducibili ad attività tipicamente *up front* e dunque insuscettibili di rimborso.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente ribadisce le conclusioni già formulate, invocando la diretta applicabilità della sentenza "Lexitor".

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo di una parte delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);



2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto



imposto dalla rilettura dell'art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, parte ricorrente allega un conteggio estintivo recante la data del 31/10/2016, in corrispondenza della rata n. 30. L'intermediario invece rileva che il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/12/2016, dopo il pagamento di 32 rate e produce un conteggio estintivo più recente. Tale circostanza è confermata anche dalla liberatoria prodotta dalla ricorrente, in base alla quale il finanziamento risulta estinto a partire dall'1/01/2017.

Sul contratto risulta apposto il timbro del soggetto che ha proceduto all'identificazione della ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, il quale si qualifica come collaboratore di una società iscritta all'elenco mediatori tenuto dall'OAM. Inoltre risulta agli atti che la ricorrente abbia conferito mandato per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipula del finanziamento a un intermediario finanziario, iscritto - all'epoca della conclusione del contratto - all'albo di cui all'art. 106 TUB. Detto intermediario figura anche nel contratto:

Quanto agli oneri contrattuali, sulla base degli orientamenti ABF il Collegio ritiene che le Spese di istruttoria (A) e gli Oneri di intermediazione (F), in assenza di un mandatario del finanziatore, abbiano natura *up front*. Le Commissioni di attivazione (B), in presenza del riferimento al "passaggio ad altre amministrazioni", hanno natura *recurring*. Le Commissioni di gestione (C), in presenza di copia del piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, sono rimborsabili secondo il criterio contrattuale indicato. Infine, la ricorrente chiede altresì il rimborso degli oneri relativi alle spese postali e di notifica ricompresi nell'importo di cui alla lett. E del contratto e pari a € 8,11: tale voce, sempre secondo il consolidato orientamento ABF, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria, è da considerare *recurring*.

La ricorrente lamenta inoltre che l'importo delle ultime due rate precedenti all'estinzione sia stato addebitato due volte: in sede di conteggio estintivo e nelle buste paga di ottobre e novembre 2016, di cui allega copia. L'intermediario allega evidenza dei bonifici relativi alla restituzione dei predetti importi: non è dunque fondata la richiesta di ripetizione delle due rate.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione e in corso di procedimento, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 2.334,57. Detto importo è superiore a quanto richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio della curva degli interessi anche agli oneri *recurring* di cui alla lett. B) ed E): ad essa spettano quindi € 2.274,20 in ossequio del principio della domanda.

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 2.274,20.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.274,20.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA